

# **REGOLAMENTO PER IL RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI FERRARA DA PARTE DEI COMUNI E/O DEI SOGGETTI GESTORI DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO SULLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.**

## **INDICE**

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Modalità di versamento
Art. 4	Rendicontazione dei versamenti
Art. 5	Rendicontazione annuale dei versamenti
Art. 6	Integrazione documentazione
Art. 7	Commissioni
Art. 8	Piano finanziario
Art. 9	Obblighi di comunicazione della Provincia
Art.10	Verifiche e controlli
Art.11	Obblighi dei Comuni

### **Articolo 1 Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- \* per Tributo provinciale il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- \* per T.A.R.S.U. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 58 e seguenti del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- \* per T.I.A. la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49, primo comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- \* per Provincia, la Provincia di Ferrara, con sede a Ferrara, Castello Estense;
- \* per Comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Ferrara, con sede presso le rispettive residenze municipali;
- \* per Soggetto gestore, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tariffa di igiene ambientale;
- \* per Soggetti passivi, i Comuni ed i Soggetti gestori di cui sopra.

### **Articolo 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica nel caso in cui i Comuni trasformino la T.A.R.S.U. in T.I.A. e gestiscano tale attività in proprio ovvero tramite Soggetto gestore e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia del Tributo ambientale, ed altre attività connesse alla precedente, da parte dei Soggetti passivi.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di versamento**

1. I Soggetti passivi effettuano il versamento del Tributo ambientale alla Provincia mensilmente, tenendo conto degli incassi per T.I.A. contabilizzati per l'intero mese di riferimento, entro il giorno venti del mese successivo. Nel caso in cui tale giorno cadesse di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo.
2. I Soggetti passivi versano alla Provincia le somme riscosse a titolo di Tributo ambientale relative a tutti gli incassi sui quali trovi applicazione la T.I.A., indipendentemente dalla data di competenza degli stessi.
3. I Soggetti passivi possono rimandare al mese successivo il versamento di cui sopra se l'importo da versare alla Provincia è inferiore ad € 1.000,00.= (mille/00) per ogni Comune. In questo caso, nel versamento del mese successivo i Soggetti passivi terranno conto anche delle somme non versate in precedenza.

### **Articolo 4**

#### **Rendicontazione dei versamenti**

1. I Soggetti passivi trasmettono alla Provincia, per ogni versamento, un rendiconto delle somme: incassate a titolo di T.I.A., versate a titolo di Tributo ambientale, rimborsate agli utenti, trattenute a titolo di commissione di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.

### **Articolo 5**

#### **Rendicontazione annuale dei versamenti**

1. I Soggetti passivi, entro il giorno venti del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Provincia un rendiconto annuale dei versamenti, compilato secondo la modulistica predisposta dalla Provincia stessa.
2. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale sarà versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.

### **Articolo 6**

#### **Integrazione documentazione**

1. La Provincia può chiedere ai Soggetti passivi adeguata documentazione finalizzata alla verifica delle somme di propria competenza.

#### **Articolo 7**

#### **Commissioni**

1. Ai Soggetti passivi spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), IVA compresa se ed in quanto dovuta, delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi.

#### **Articolo 8**

#### **Piano finanziario**

1. I Soggetti passivi, entro il 30 settembre di ogni anno, ovvero entro il termine utile per la presentazione del bilancio di previsione della Provincia, inoltrano alla Provincia il piano finanziario dell'anno successivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, distintamente per ogni Comune per il quale riscuotono la T.I.A..

#### **Articolo 9**

#### **Obblighi di comunicazione della Provincia**

1. La Provincia si impegna a comunicare ai Soggetti passivi la fissazione dell'aliquota del Tributo ambientale dell'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.
2. In caso di mancata comunicazione, si applica la misura del Tributo ambientale fissata per l'anno precedente, così come prevede il comma 3 dell'articolo 19 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. La Provincia si impegna altresì a comunicare ai Soggetti passivi il numero di conto corrente di tesoreria ove effettuare i versamenti, nonché le sue eventuali variazioni.

#### **Articolo 10**

#### **Verifiche e controlli**

1. La Provincia può disporre verifiche presso i Soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo ambientale.

#### **Articolo 11**

#### **Obblighi dei Comuni**

1. I Comuni si impegnano a comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione sulla gestione della T.I.A. entro sessanta giorni dalle modifiche poste in essere.